

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(MACCANICO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

**col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1997**

\_\_\_\_\_

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996

\_\_\_\_\_

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge .....	»	10
Testo dell'Accordo .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in oggetto si colloca nel più ampio contesto del rafforzamento della politica mediterranea, avviato sulla base degli orientamenti decisi dal Consiglio europeo svoltosi ad Essen il 9-10 dicembre 1994 e dal Consiglio europeo di Cannes del 26-27 giugno 1995. Tale rafforzamento si concretizzerà nella istituzione di un partenariato euro-mediterraneo, articolato in una serie di accordi bilaterali di associazione tra la Comunità europea e i suoi *partners* mediterranei, ispirati ad un medesimo modello.

Il futuro Accordo è inteso a istituire un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sostituendo dunque l'Accordo di cooperazione e l'Accordo relativo ai prodotti CECA, entrambi del 1976 e tuttora in vigore. Esso disciplinerà le relazioni tra le Parti, per un periodo illimitato, in base al principio della reciprocità e secondo il criterio del partenariato. Dette relazioni saranno inoltre fondate sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, qualificati come «elemento essenziale dell'Accordo» (articolo 2).

L'Accordo persegue essenzialmente i seguenti obiettivi:

istituzione di un dialogo politico regolare tra le Parti;

progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali;

potenziamento delle relazioni economiche e sociali tra le Parti per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco;

incoraggiamento all'integrazione intramagrebina e allo sviluppo degli scambi regionali;

promozione della cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario (articolo 1).

Il dialogo politico tra le Parti (titolo I) si svolgerà su tutti i temi di comune interesse per le Parti, al fine di consentire, in particolare, il confronto delle rispettive posizioni e la regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse, in vista soprattutto del consolidamento della sicurezza, della stabilità regionale e dell'elaborazione di iniziative comuni (articoli 3 e 4).

In linea di principio, il dialogo politico verrà condotto su un triplice livello: diplomatico, di alti funzionari (comunitari, per parte europea) e ministeriale; in quest'ultimo caso soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione (articolo 5).

Sul piano commerciale, l'Accordo realizzerà progressivamente una zona di libero scambio, nell'arco di un periodo transitorio di non oltre dodici anni dalla sua entrata in vigore, secondo modalità diverse a seconda dei prodotti interessati e in conformità alle norme dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 6).

Nei capitoli I e II del titolo II vengono disciplinati gli scambi nei settori industriale ed agricolo. Il Marocco, che in base al vigente Accordo concede alla Comunità un regime non preferenziale, eliminerà progressivamente gli ostacoli alle esportazioni in Marocco di prodotti industriali comunitari (articolo 11) e applicherà dazi preferenziali alle esportazioni di prodotti agricoli europei. È tuttavia fatta salva la possibilità, per il Marocco, di reintrodurre o aumentare temporaneamente i dazi doganali al fine di tutelare le industrie nascenti o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà (articolo 14). Quanto invece alle importazioni sul mercato europeo, viene confermato, con gli opportuni adeguamenti, ampliamenti e miglioramenti, il regime comunitario preferenziale attualmente appli-

cato. Le esportazioni di prodotti industriali marocchini beneficeranno dunque della franchigia doganale senza restrizioni quantitative (articolo 9), mentre verranno concesse agevolazioni tariffarie a una serie di prodotti agricoli e la franchigia doganale a taluni prodotti della pesca (articolo 17).

L'Accordo prevede inoltre che le Parti, nell'anno 2000, esaminino la situazione degli scambi agricoli al fine di fissare nuove concessioni reciproche che consentano di realizzare progressivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una ulteriore liberalizzazione degli scambi reciproci (articolo 18).

L'Accordo non osterà al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dallo stesso. Nell'ambito del Comitato di associazione (organo istituito dall'Accordo), si terranno consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i Paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un Paese terzo entri a far parte della Comunità, si terranno consultazioni per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti sanciti dal presente Accordo (articolo 23).

Sul piano generale, infine, è stabilito che, qualora le importazioni di un prodotto siano o minaccino di essere causa di grave pregiudizio ai produttori nazionali o di gravi problemi economici a livello settoriale o regionale, le Parti potranno adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'Accordo stesso (articolo 25).

Nell'Accordo sono state inserite disposizioni relative al diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e alla liberalizzazione dei servizi ad opera delle società di una Parte a favore di destinatari situati nell'altra Parte. Spetterà al Consiglio di associazione formulare raccomandazioni per il conseguimento di tali obiettivi, con l'impegno di effettuare un pri-

mo esame entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 31).

Le Parti si impegnano inoltre ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, i pagamenti relativi a operazioni correnti (articolo 33) e garantiscono, dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei relativi profitti (articolo 34). Vengono inoltre previste consultazioni reciproche per facilitare il movimento dei capitali tra Comunità e Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ne ricorrano le condizioni (articolo 34).

In caso di gravi difficoltà attinenti alla bilancia dei pagamenti, tuttavia, la Comunità o il Marocco potranno adottare, in via temporanea, le opportune misure restrittive in materia di operazioni correnti alle condizioni stabilite dalla relativa disciplina internazionale (GATT e FMI) (articolo 35).

L'Accordo prevede poi l'applicazione alle imprese della normativa comunitaria in materia di concorrenza, segnatamente delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e negli articoli 65 e 66 del Trattato CECA. L'adozione della relativa normativa, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, è tuttavia devoluta al Consiglio di associazione (articolo 36).

Le Parti assicurano inoltre un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi *standard* internazionali (articolo 39) e demandano al Consiglio di associazione l'adozione delle misure necessarie per liberalizzare progressivamente e reciprocamente gli appalti pubblici (articolo 41).

La cooperazione economica, già instaurata nell'ambito del vigente Accordo, verrà potenziata il più possibile, nello spirito di partenariato, in tutti i settori (soprattutto quelli generatori di crescita e occupazione) riguardanti le relazioni tra le due Parti in vista della integrazione intramagrebina e della progressiva armonizzazione economica euro-marocchina, ponendo comunque particolare attenzione alla tutela ambientale (articoli 42 e 43).

In linea generale, la cooperazione economica interesserà i seguenti settori: cooperazione regionale, scientifica, tecnica e industriale, istruzione e formazione professionale, tutela dell'ambiente, promozione e protezione degli investimenti, servizi finanziari, agricoltura e pesca, trasporti, telecomunicazioni, energia, turismo, lotta contro il narcotraffico e il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (articoli 45-62).

La cooperazione economica si realizzerà in particolare attraverso un dialogo regolare su tutti i settori della politica macroeconomica e attraverso scambi di informazioni e di esperti e iniziative di consulenza (articolo 44).

Nel campo della cooperazione sociale, l'Accordo contiene innanzitutto disposizioni relative ai lavoratori, tese ad assicurare che ogni Stato membro della Comunità conceda ai lavoratori marocchini occupati nel suo territorio un trattamento paritario rispetto a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori europei occupati nel suo territorio (articolo 64).

Entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione adotterà (articolo 67) - senza pregiudizio di eventuali accordi bilaterali tra Marocco e Stati membri, più favorevoli per i cittadini marocchini o europei - le disposizioni applicative di un regime non discriminatorio da applicare ai lavoratori e ai loro familiari conviventi in materia di previdenza sociale. I lavoratori marocchini beneficeranno inoltre del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, relativamente a pensioni, prestazioni familiari e prestazioni in caso di malattia e di maternità (articolo 65).

Tali previsioni non si applicano, tuttavia, ai cittadini di una delle due Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del Paese ospite (articolo 66).

La cooperazione sociale include anche l'instaurazione di un dialogo sociale periodico, centrato soprattutto sui problemi rela-

tivi all'emigrazione, alle condizioni di vita e lavorative degli immigrati, all'immigrazione clandestina e al rimpatrio di coloro che non sono in regola con la legislazione, in materia di soggiorno e di stabilimento, del Paese ospite (articolo 69).

Verranno altresì istituite azioni e programmi di cooperazione sociale relativi a qualsiasi argomento di reciproco interesse, volti in particolare, tra l'altro, alla riduzione della pressione migratoria, al reinserimento dei rimpatriati, alla promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale e allo sviluppo di programmi marocchini di pianificazione familiare (articolo 71).

La cooperazione investirà inoltre il campo culturale, al fine di migliorare la reciproca conoscenza, assicurando peraltro il reciproco rispetto delle differenti culture. Nelle azioni e nei programmi di cooperazione, particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, ai mezzi di espressione e comunicazione scritti e audiovisivi, alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale (articolo 74).

Per contribuire appieno al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo verrà instaurata una cooperazione finanziaria a favore del Marocco.

Oltre alla realizzazione degli obiettivi fissati in materia di cooperazione economica, sociale e culturale, l'impiego delle risorse finanziarie disponibili riguarderà in particolare l'ammodernamento dell'economia marocchina, l'adeguamento delle infrastrutture economiche, gli investimenti privati, le ripercussioni della liberalizzazione degli scambi sul tessuto socio-produttivo locale, le misure di accompagnamento alle politiche sociali (articolo 75).

L'Accordo istituisce infine un Consiglio e un Comitato di associazione.

Il primo organo si riunirà a livello ministeriale e sarà composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo marocchino, dall'altra. Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, esso adotterà, di comune intesa, decisioni vincolanti che le

Parti saranno chiamate ad attuare (articoli 78-80).

Il Comitato di associazione si riunirà a livello di funzionari e sarà composto, da parte europea, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall'altra, da rappresentanti del Governo del Regno del Marocco. Esso potrà adottare, di comune intesa, decisioni vincolanti per le Parti per la gestione dell'Accordo, nonchè nei settori oggetto di delega da parte del Consiglio (articoli 81-83).

Ulteriori organismi o gruppi di lavoro potranno essere istituiti per decisione del Con-

siglio di associazione (articolo 84). A quest'ultimo sono attribuite due ulteriori competenze: adottare le misure utili per agevolare la cooperazione tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati marocchina, e tra il Comitato economico e sociale della Comunità e l'analoga istituzione marocchina (articolo 85); risolvere eventuali controversie tra le Parti, relative all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo (articolo 86).

L'Accordo, di durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti. L'applicazione dello stesso cesserà in tal caso sei mesi dopo la data di notifica della denuncia (articolo 93).

## RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed il Marocco, dall'altra, comporta i sottoindicati oneri, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 5, relativo all'assistenza in materia doganale.

Articolo 7, comma 4: per la partecipazione alle indagini da svolgere sul territorio della Parte contraente, si prevede di inviare ogni anno in missione a Rabat un funzionario italiano, con una permanenza di cinque giorni in detta città.

La relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 giorni)	L.	900.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 133, al cambio di lire 1.600 = lire 213.000, cui si aggiungono lire 64.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 277.000 viene ridotto di lire 71.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 206.000 x 5 giorni)	»	1.030.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat (lire 1.822.000 + lire 91.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	1.913.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 7, comma 4)	L.	3.843.000
------------------------------------	----	-----------

Articoli 12 e 13 - Prevedono, rispettivamente, il rimborso delle spese di viaggio e di missione per un funzionario della Parte contraente, convocato a deporre in qualità di testimone o esperto, nonchè l'indennità da corrispondere all'interprete e traduttore.



Nell'ipotesi di una missione annua, con una permanenza a Rabat di quattro giorni, si avrà la seguente spesa:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 giorni)	L.	720.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 133, al cambio di lire 1.600 = lire 213.000, cui si aggiungono lire 64.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 277.000 viene ridotto di lire 71.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 206.000 x 4 giorni)	»	824.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat (lire 1.822.000 + lire 91.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	1.913.000
---	---	-----------

*Spese di interpretariato:*

lire 400.000 al giorno per un interprete x 4 giorni	»	1.600.000
Totale onere (articoli 12 e 13)		L. 5.057.000

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997 è di lire 8.900.000 annue. In cifra tonda, lire 9.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altro, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































